PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO AD ACTA
PER IL PIANO SANITARIO DI RIENTRO
Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013

DECRETO

GEA MEDICA S.r.l. – Trasferimento dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale già in capo a Istituto Europeo di Riabilitazione IGEA Medica s.r.l.

N. 30 **IN DATA** 25/09/2013

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
OSPEDALITA' PRIVATA
(dott.ssa Simona Gentile)

SERVIZIO OSPEDALITÀ
PUBBLICA E PRIVATA
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Sandra SCARLATELLI

Servizio Assistenza Territoriale
Il Direttore
(dott. Francesco Sforza)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
(Dott. Francioni Antonio)

Il Funzionario istruttore

Il Direttore Servizio spedalità pubblica e privata

Il Direttore Servizio assistenza territoriale

Il Direttore Generale Assessorato alle politiche della salute

PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE COMMISSARIO AD ACTA
PER IL PIANO SANITARIO DI RIENTRO
Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013

DECRETO

N. 30 **IN DATA** 25/09/2013

OGGETTO: ***GEA MEDICA S.r.l. – Trasferimento dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale già in capo a Istituto Europeo di Riabilitazione IGEA Medica s.r.l.***

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 e 7 giugno 2012, concernenti il mandato commissariale;

Premesso che:

Con decreto commissariale 30 giugno 2011, n. 25, l'Istituto Europeo di Riabilitazione, Igea Medica S.r.l., con sede in Isernia, (di seguito: Igea medica) veniva accreditato, con prescrizioni, per svolgere attività assistenziali della branca cod. 56 – Riabilitazione pneumologia, cardiologica, neuromotoria in regime di degenza, con una dotazione di 40 posti letto, e per il connesso servizio di gestione dei farmaci;

Con sentenza n.14/11 del 21 dicembre 2011, Igea medica veniva dichiarata fallita ed affidata dal Tribunale di Isernia ad un Curatore fallimentare per svolgere l'esercizio provvisorio necessario a provvedere alla ricollocazione sul mercato dell'azienda;

Con decreto commissariale 19 marzo 2012, n. 6, veniva data esecuzione alla sentenza del Tribunale, consentendo l'esercizio provvisorio dell'azienda fallita per le attività di assistenza accreditate;

Che la Curatela fallimentare si protraeva fino al 25 novembre 2012 e ad essa subentrava, con contratto di affitto comunicato dalla Curatela fallimentare con lettera del 27 novembre 2012, acquisita al protocollo dell'Assessorato regionale alle politiche della salute il 28 novembre 2012, n.16337, la società GEA Medica s.r.l., con sede in Isernia (di seguito GEA Medica);

Che la Curatela fallimentare, con la medesima predetta comunicazione chiedeva, di trasferire l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento in capo a Igea Medica, in fallimento, per sei mesi dal 26 novembre 2012;

Che con decreto commissariale 31 dicembre 2012, n. 69, tenuto conto dei recenti princìpi giurisprudenziali della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 6145/12 (l'esercizio provvisorio ha natura di strumento conservativo del patrimonio dell'impresa fallita ... il curatore è subentrato nei rapporti attivi instaurati in capo all'impresa fallita e,

quindi, anche nella titolarità dell'accreditamento), aderiva, per la durata del contratto di affitto, rep. n. 77420, raccolta n. 23302 del 21 dicembre 2012, notaio Longobardi di Isernia, alla voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento a favore di GEA Medica fino al 21 giugno 2013;

Che in data 18 giugno 2013 la società GEA Medica, con istanza acquisita al protocollo dell'Assessorato regionale alle politiche della salute il 19 giugno 2013, n. 8582, comunicava di aver acquistato il 14 giugno 2013 l'azienda fallita riservandosi di trasmettere il relativo contratto dopo il suo perfezionamento legale, e chiedeva il trasferimento dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento già in capo a Igea Medica e alla Curatela fallimentare;

Che, in effetti, il contratto predetto, repertorio n. 77906, raccolta 23612, datato 2 agosto 2013, notaio Longobardi, veniva ricevuto il giorno 5 agosto 2013, protocollo Assessorato alle politiche della salute n. 10814;

Che conseguentemente la regione deve pronunciarsi sull'istanza di voltura definitiva dell'autorizzazione e dell'accreditamento per lo svolgimento di attività per conto del servizio sanitario nazionale;

Visti il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 8 ter e 8 quater, e la legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano la materia;

Visto:
- che il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 18/2008, recita : "L'autorizzazione è trasmissibile previo assenso della struttura competente della Regione, che provvede alla relativa voltura, solo in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, ad un soggetto diverso da quello autorizzato";

- che il successivo art. 21, comma 4, lettera b), della medesima legge regionale n. 18/2008, stabilisce che l'accreditamento può essere revocato soltanto "nel caso di perdita dei requisiti essenziali richiesti o nel caso di violazione degli accordi di cui all'art. 26" (accordi contrattuali): cause che non ricorrono nel caso in esame;

- che, sulla scorta dei princìpi sanciti dal Consiglio di Stato, sezione III, con la richiamata sentenza n. 6145/2012 ("l'esercizio provvisorio ha natura di strumento conservativo del patrimonio dell'impresa fallita ... il curatore è subentrato nei rapporti attivi instaurati in capo all'impresa fallita e, quindi, anche nella titolarità dell'accreditamento"), deve affermarsi che non è intervenuta l'estinzione della persona giuridica autorizzata, che avrebbe costituito motivo di decadenza dell'autorizzazione, a norma dell'art. 12, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 18/2008;

- che la GEA Medica S.r.l. è succeduta senza interruzione alla Curatela fallimentare, per cui la fattispecie in esame è disciplinata dal richiamato comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 18/2008 (la voltura dell'autorizzazione è ammessa nel caso di trasferimento, in qualsiasi forma, ad un soggetto diverso da quello autorizzato);

- che l'assenso regionale al trasferimento dell'accreditamento alla subentrante GEA Medica S.r.l. è determinato dal permanere del fabbisogno regionale di assistenza già soddisfatto dall'accreditamento di Igea Medica Srl;

Vista la sentenza n. 132/2013 in data 3 giugno 2013 della Corte Costituzionale (l'accreditamento definitivo può essere trasferito a condizione che il nuovo soggetto dimostri il mantenimento dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigenti);

Considerato che, per quanto attiene ai requisiti di accreditamento, la struttura tecnica regionale Gruppo Accreditamento Regionale – GAR, con relazione tecnica in data 31 dicembre 2012, protocollo n. 9427 del 5 luglio 2013 [numerazione e data così rettificate con lettera del Direttore generale per la salute 5 luglio 2013 n. 9442, rispetto a quelle (n. 17826 e 28 dicembre 2012) indicate per errore materiale nel decreto commissariale 31 dicembre 2012, n. 69], ha accertato il superamento delle prescrizioni all'accreditamento di cui al decreto commissariale 30 giugno 2011, n. 25, e, quindi, il possesso dei requisiti e condizioni stabilite dalle citate leggi nazionale e regionale per l'accreditamento definitivo della struttura (già Igea Medica, ora GEA medica);

Ritenuto, infine, che il presente decreto costituisca riscontro al parere dei Ministeri vigilanti 17 maggio 2013, n. 125-P, con il quale venivano chiesti chiarimenti sulla normativa di riferimento alla voltura dell'accreditamento;

Sull'istruttoria dei competenti uffici regionali;

In virtù dei poteri conferiti al Commissario con la deliberazione del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013;

DECRETA

per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Sono trasferiti, con decorrenza 14 giugno 2013, salvi i periodici controlli concernenti il mantenimento dei requisiti di accreditamento a norma dell'art. 21 della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, l'autorizzazione e l'accreditamento già in capo all'Istituto Europeo di Riabilitazione, Igea Medica S.r.l., con sede in Isernia (decreto commissariale 30 giugno 2011, n. 25) alla società GEA Medica s.r.l, con sede in Isernia, che, per effetto della presente voltura, è accreditata istituzionalmente per l'attività assistenziale della branca cod. 56 – Riabilitazione pneumologia, cardiologica, neuromotoria in regime di degenza, con una dotazione di 40 posti letto, e per il connesso servizio di gestione dei farmaci.

2. Sono rettificati data e numero di protocollo della relazione tecnica GAR indicati per errore materiale nel decreto commissariale 31 dicembre 2012, n. 69, che vengono sostituiti dalla data 31 dicembre 2012 registrata a protocollo Assessorato politiche della salute n. 9427 il 5 luglio 2013. La relazione GAR è inviata ai Ministeri vigilanti, giusta richiesta con parere 17 maggio 2013, n. 125-P.

3. Il presente decreto, composto da n. 4 pagine e da n. 0 allegati, sarà pubblicato nel BURM e inviato ai Ministeri vigilanti.

Visto IL SUB COMMISSARIO AD ACTA
(dr Nicola Rosato)

IL COMMISSARIO ad ACTA
Arch. Paolo Di Laura Frattura